

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 459/4135 sott. 5

Roma, 29 aprile 2008

OGGETTO: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale VV.F. di Como di pari oggetto, si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como volto a chiarire le modalità di realizzazione del montalettighe antincendio alla luce del DM 15/09/2005 e dei chiarimenti di cui alla lettera circolare in oggetto indicata.

Secondo l'interpretazione di questa ufficio le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:

- realizzazione dell'area dedicata di almeno 5 mq all'uscita dell'ascensore (subito a valle della porta di piano);
- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell'area dedicata qualora quest'ultima non sia aperta, esterna all'edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all'area dedicata.

Pertanto, nella rappresentazione grafica riportata a titolo di esempio dal Comando, si ritiene che la posizione del filtro a prova di fumo e dell'area dedicata debbano risultare invertite.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In riferimento alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008 inerente quanto in oggetto specificato, si comunica che, a parere di quest'Ufficio, i chiarimenti pervenuti non sembrano pienamente in linea con il disposto del decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2005.

Si rileva in proposito che la normativa dispone che i vani destinati ad ascensori e montalettighe antincendio devono possedere i requisiti di cui al punto 7 in aggiunta e non in sostituzione, a quelli previsti dal punto 3.3 del decreto inerenti il requisito di vano a prova di fumo.

In particolare, il punto 7 stabilisce che *"Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3 ed alle seguenti ulteriori misure ..."* mentre il punto 3.3 prevede che *"Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo..."*


È indubbio, pertanto, che il vano dell'ascensore o del montalettighe antincendio debba essere un vano a prova di fumo e, come tale, deve essere dotato di filtro a prova di fumo in corrispondenza dello sbarco ad ogni piano. Tale soluzione è stata peraltro confermata anche da codesto Ministero con la nota n. P485/4135 del 18 maggio 2006 a seguito di un quesito formulato da questo Comando, in merito alla circostanza che la normativa preveda per il vano a prova di fumo, erroneamente, la realizzazione del filtro a prova di fumo addirittura in corrispondenza di tutte e quattro le pareti del vano corsa e che, in quell'occasione, la realizzazione del filtro a prova di fumo solo in corrispondenza dello sbarco ai piani è stata ritenuta, da codesto Ministero, sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Secondo la lettera circolare del 5 febbraio 2008, invece, il filtro a prova di fumo non viene più richiesto neanche in corrispondenza delle sbarco ai piani del montalettighe antincendio, il cui vano corsa viene pertanto ad assumere la configurazione di vano protetto (rispetto all'area dedicata), sebbene dotate di disimpegno (la stessa area dedicata) e di successivo filtro a prova di fumo, e non più di vano a prova di fumo. In tale ipotesi un montalettighe antincendio risulterebbe, ma è un assurdo, meno sicuro di un montalettighe a prova di fumo.

La configurazione per il montalettighe antincendio, indicata nella lettera circolare in oggetto citata, sembra comunque riprendere quanta riportato nella norma UNI EN 81-72 sugli ascensori antincendio in cui l'area dedicata

(denominata atrio protetto) e un'appendice del vano corsa, ma si specifica che la stessa norma UNI EN 81-72 prevede anche l'ipotesi di incendio all'interno dell'area dedicata, per cui la protezione del vano corsa rispetto all'area dedicata con semplice porta tagliafuoco non è da ritenere sufficiente, ad avviso di quest'Ufficio, ma diviene necessario il filtro a prova di fumo.

Si rappresenta di seguito la soluzione adottata dal Comando, che risponde pienamente a tutti i requisiti richiesti dalla normativa, sia del punto 3.3 che del punto 7, e sulla quale sono state basate, anche a seguito del quesito prima citato, le approvazioni dei progetti di ospedali e di case di riposo degli ultimi anni.



Si formula il presente quesito tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterla al superiore Ministero con il proprio motivato parere